
Decreto del Presidente della Repubblica 06.06.2001, n. 380

(S.O. n. 239 alla Gazzetta Ufficiale 20 ottobre 2001, n. 245)

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). [Testo unico Edilizia]

Il termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30.06.2003 dall'art. 2 D.L. 20.06.2002, n. 122, convertito dalla L. 01/08.2002 n. 185, ad esclusione del capo V che al contrario entra in vigore a decorrere dal 01.07.2005 in virtù dell'art 19 quater, D.L. 09.11.2004, n. 266, convertito dalla L. 27.12.2004 n. 306

PARTE II. Normativa tecnica per l'edilizia - CAPO I . Disposizioni di carattere generale

Articolo 59 - (L) - Laboratori

Il termine di entrata in vigore è stato prorogato al 30.06.2003 dall'art. 2 D.L. 20.06.2002, n. 122

(legge 5 novembre 1971, n. 1086 art. 20)

1. Agli effetti del presente testo unico sono considerati laboratori ufficiali:

a) i laboratori degli istituti universitari dei politecnici e delle facoltà di ingegneria e delle facoltà o istituti universitari di architettura;

b) il laboratorio di scienza delle costruzioni del centro studi ed esperienze dei servizi antincendi e di protezione civile (Roma);

b bis) il laboratorio dell'Istituto sperimentale di rete ferroviaria italiana spa; (1)

b ter) il Centro sperimentale dell'Ente nazionale per le strade (ANAS) di Cesano (Roma), autorizzando lo stesso ad effettuare prove di crash test per le barriere metalliche . (1)

2. Il Ministro per le infrastrutture e i trasporti, sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici, può autorizzare con proprio decreto, ai sensi del presente capo, altri laboratori ad effettuare prove su materiali da costruzione, comprese quelle geotecniche su terreni e rocce.

3. L'attività dei laboratori, ai fini del presente capo, è servizio di pubblica utilità.

(1) La presente lettera è stata aggiunta dall'art. 5, L. 01.08.2002, n. 166, con decorrenza dal 18.08.2002.